

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

## 6<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MERCOLEDÌ 28 GENNAIO 1970

(26<sup>ª</sup> seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente RUSSO

### INDICE

#### DISEGNO DI LEGGE

##### Discussione e approvazione:

« Retribuzione economica ai presidenti ed ai componenti delle commissioni dell'esame di Stato di licenza di scuola media » (1034) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 478, 479, 480, 481
BLOISE . . . . .	. 478, 479
FERRARI-AGGRADI, ministro della pubblica istruzione . . . . .	. 479, 480, 481
LIMONI, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione . . . . .	. 478, 479
PAPA . . . . .	480
PELLICANÒ . . . . .	. 479, 480
PIOVANO . . . . .	479
ROMANO . . . . .	. 478, 481
SPIGAROLI, relatore . . . . .	. 478, 479, 480, 481

La seduta ha inizio alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Antonicelli, Arnone, Bertola, Bloise, Burtulo, Carraro, Castellaccio, Codignola, De Zan, Dinaro, Fallucci Franca, Germanò, Iannelli, La Rosa,

Papa, Pellicanò, Piovano, Romano, Russo, Sotgiu, Spigaroli e Zaccari.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Premoli è sostituito dal senatore Chiariello.

A norma dell'articolo 24, ultimo comma, del Regolamento, sono presenti i senatori Cuccu e Fortunati.

Intervengono il ministro della pubblica istruzione Ferrari-Aggradi ed il sottosegretario di Stato allo stesso Dicastero Limoni.

ZACCARI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Retribuzione economica ai presidenti ed ai componenti delle commissioni dell'esame di Stato di licenza di scuola media » (1034) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Retribuzione economica ai presidenti ed ai componenti delle commissioni dell'esame

di Stato di licenza di scuola media », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

**S P I G A R O L I**, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il presente disegno di legge, d'iniziativa governativa, tende ad eliminare una situazione di sperequazione che si è determinata a seguito della legge 5 aprile 1969, n. 119, dalla quale — come la Commissione ricorderà — è previsto un migliore trattamento economico per il presidente e i componenti delle commissioni per gli esami di maturità: migliore trattamento sia per quanto riguarda la misura, sia per quanto riguarda i criteri di assegnazione. La suddetta legge, infatti, ha stabilito, in sostituzione dell'indennità giornaliera, una indennità forfettaria nella misura di lire 200.000 per i presidenti se fuori sede e lire 150.000 se in sede, e di lire 120.000 per i componenti se fuori sede e lire 100.000 se in sede.

Durante la discussione della citata legge n. 119 venne avanzata da più parti la richiesta di un miglioramento economico anche nei riguardi dei presidenti e dei componenti delle commissioni per gli esami di licenza di scuola media la cui retribuzione è regolata dalla legge 20 maggio 1966, n. 335, che prevede una indennità giornaliera di lire 700. Ma poichè eravamo particolarmente sollecitati dalla necessità di concludere rapidamente l'*iter* del provvedimento affinché potesse divenire operante in tempo utile, non abbiamo potuto prendere in esame la richiesta.

Era evidente, tuttavia, già allora, che si dava luogo ad una situazione di sperequazione; e il Governo, giustamente, con una proposta di sua iniziativa, ha pensato di eliminarla elevando congruamente la misura dell'indennità prevista per i presidenti e i componenti delle commissioni per gli esami di licenza di scuola media, dando peraltro valore retroattivo al provvedimento.

Pertanto, il disegno di legge al nostro esame non solo prevede un aumento dell'indennità per i presidenti e i componenti delle commissioni di cui trattasi, ma prevede an-

che che tale aumento debba decorrere dall'anno scolastico 1968-69.

Per le ragioni esposte, che credo di aver chiarito sufficientemente nel corso della mia breve relazione, ritengo che il provvedimento in titolo debba essere approvato.

**R O M A N O**. Vorremmo sapere come si giustifica la disparità di trattamento tra i presidenti delle commissioni esaminatrici per i quali viene previsto un compenso di 5.000 lire, e i componenti delle stesse commissioni per i quali viene invece previsto un compenso di lire 1.200. Mi sembra di rilevare una disparità veramente notevole.

**S P I G A R O L I**, *relatore*. Il Governo aveva affacciato due ipotesi: la prima, di assegnare un compenso minore ai presidenti e uno maggiore ai componenti. Non ricordo bene le cifre...

**L I M O N I**, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Un compenso di lire 3.000 ai presidenti e un compenso di lire 1.500 ai componenti.

**S P I G A R O L I**, *relatore*. Come seconda ipotesi, invece, il Governo aveva proposto di assegnare un compenso di lire 5.000 ai presidenti e di lire 1.200 ai componenti. La Camera dei deputati ha optato per questa soluzione. Gli onorevoli colleghi sanno bene che la somma a disposizione è quella che è; per dare un compenso un po' più elevato ai commissari bisogna diminuire notevolmente quanto è previsto per i presidenti.

**B L O I S E**. Il rapporto però non è giusto.

**S P I G A R O L I**, *relatore*. Il rapporto non è stato stabilito dal Governo il quale, come ho detto, aveva prospettato due ipotesi. La Camera dei deputati ha fatto una scelta, discutibile finchè si vuole, stabilendo i compensi rispettivamente in lire 5.000 e lire 1.200.

B L O I S E . A mio modesto parere non si tratta di una scelta razionale. Penso, quindi, che sarebbe forse necessario arrivare ad una soluzione che diminuisca l'attuale sperequazione. Per il resto, il disegno di legge può essere senz'altro approvato.

P E L L I C A N O ' . Sono dello stesso parere: bisogna cercare di diminuire le distanze.

B L O I S E . Io direi di fissare un compenso di lire 4.000 per i presidenti e di lire 2.000 per i componenti.

S P I G A R O L I , *relatore*. Bisogna tener conto dell'ammontare della cifra globale e del fatto che in ogni commissione esaminatrice il presidente è uno solo mentre i commissari sono sei.

L I M O N I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo non può che confermare le conclusioni del relatore e chiedere alla Commissione di approvare il disegno di legge nel testo pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Ai presidenti delle commissioni dell'esame di Stato di licenza media viene corrisposto, in aggiunta alla eventuale indennità di missione, un compenso giornaliero di lire 5.000. A coloro i quali siano chiamati a presiedere due commissioni di esami il compenso suddetto viene corrisposto una sola volta.

Ai componenti le commissioni viene corrisposto il compenso giornaliero di lire 1.200.

I senatori Romano, Sotgiu ed altri hanno presentato, al secondo comma di tale articolo, un emendamento tendente a sostituire

le parole « lire 1.200 » con le altre « lire 3.000 ».

P I O V A N O . Desidero osservare, a parte l'emendamento che tende a ridurre lo stacco fra presidenti di commissione e commissari, che non mi sembra opportuna neppure una distinzione molto netta fra commissari di esame che rimangono nella città di residenza e commissari che, invece, si recano in altre città.

Per quanto in apparenza la sperequazione sembri forte, nella sostanza, il tempo impiegato nel fare gli esami è uguale e, semmai, si dovrebbe provvedere con un'indennità di trasferta della quale invece (mi corregga l'onorevole Ministro se sbaglio), qui non si parla affatto; si parla piuttosto di un compenso e, pertanto, non ci sono ragioni per operare differenziazioni.

P R E S I D E N T E . Osservo che una modifica del testo in esame comporterebbe il rinvio del disegno di legge all'altro ramo del Parlamento.

B L O I S E . Non è possibile legiferare sempre con l'incubo delle scadenze. Ritengo che non sia giusto rinunciare ad una modifica, che riteniamo importante, per il timore di dover rinviare il disegno di legge alla Camera dei deputati. In ogni modo, non so se potrò votare a favore qualora non si acceda alla richiesta di emendare il testo nel senso indicato.

F E R R A R I - A G G R A D I , *ministro della pubblica istruzione*. Mi permetto di chiedere alla Commissione l'approvazione del presente disegno di legge per un motivo che mi auguro tutti vorranno apprezzare.

Nell'articolo 2 si dice che la presente legge ha effetto dall'anno scolastico 1968-69, il che significa che con i fondi predisposti integreremo le indennità spettanti alle commissioni esaminatrici che hanno già operato. È bene, pertanto, evitare che si determinino dei ritardi. Nei prossimi giorni porteremo all'esame del Parlamento un altro disegno di legge che riconosce una indennità anche per il personale non docente; purtroppo,

però, per motivi contabili, il provvedimento avrà effetto soltanto a partire dal 1969-70. Nulla vieta che in quella sede noi riconsideriamo, per l'anno prossimo, anche il problema che oggi è stato sollevato a proposito del presente disegno di legge.

Se volessimo provvedere in tal senso con riferimento all'anno già trascorso, incontreremo delle difficoltà notevoli per quanto riguarda la copertura e soprattutto rischieremo, nel tentativo di fare meglio, di danneggiare ulteriormente la situazione.

Per queste considerazioni, torno ad invitare la Commissione a dare voto favorevole al disegno di legge così com'è stato formulato, salva restando la possibilità di affrontare il problema di questo adeguamento — a mio parere fondato perchè l'attuale rapporto è veramente sperequato — quando discuteremo il disegno di legge concernente il personale non docente. Se in quel momento avremo modo di reperire un'adeguata copertura, sarò molto lieto di assecondare i desideri della Commissione del Senato.

P A P A . Evidentemente tra il compenso di lire 5.000 e quello di lire 1.200 vi è una forte sperequazione, e siccome fra non molto dovremo affrontare il problema del personale non docente ne terremo conto al fine di non ricreare la stessa situazione.

F E R R A R I - A G G R A D I , *ministro della pubblica istruzione*. Loro potrebbero, al riguardo, presentare un ordine del giorno nel quale, prendendo atto della dichiarazione del Ministro — e cioè che quanto prima verrà presentato il disegno di legge sul personale non docente — venga espresso il voto che in quella sede sia riconsiderato il problema.

P A P A . Nell'articolo in esame si parla di un compenso giornaliero in aggiunta alla eventuale indennità di missione. Ora, per i presidenti delle commissioni, che in genere sono presidi e hanno un coefficiente retributivo superiore a quello degli insegnanti, è già previsto un trattamento economico più elevato. Tenuto conto dell'indennità di missione, con questo provvedimento tenden-

te a corrispondere agli stessi presidenti un compenso giornaliero di lire 5.000, notevolmente superiore alle 1.200 lire previste invece per gli altri componenti, le distanze verrebbero ulteriormente aumentate. Io penso, invece, che la misura del compenso fisso debba essere uguale sia per gli uni che per gli altri.

P R E S I D E N T E . I professori, in genere, risiedono sul posto; i presidenti, invece, si debbono spostare.

P A P A . Nel primo comma dell'articolo 1 si dice: « in aggiunta alla eventuale indennità di missione... ».

S P I G A R O L I , *relatore*. L'inciso riguarda soltanto i presidenti.

P A P A . Se il presidente è preside nella stessa città, gli viene ugualmente corrisposto un compenso di lire 5.000?

P R E S I D E N T E . È difficile, a meno che non si tratti di grandi centri, che il presidente sia anche preside nella stessa città. In genere i presidenti provengono da altre sedi.

P E L L I C A N O ' . Anche nelle piccole città come Reggio Calabria si verifica il caso che il presidente di commissione sia preside nella stessa sede.

P R E S I D E N T E . Per l'esperienza che ne ho, questo non mi risulta.

F E R R A R I - A G G R A D I , *ministro della pubblica istruzione*. Come ho già detto, non posso dichiararmi favorevole allo emendamento proposto; mi riservo però di tenerlo presente in sede di esame del disegno di legge per la equiparazione dei compensi al personale non insegnante di prossima presentazione.

Inviterei pertanto i presentatori, senatori Romano, Sotgiu ed altri, a trasformare la loro proposta in un ordine del giorno nel quale si inviti il Governo ad operare un ri-

parto più equo in materia di indennità concesse alle commissioni di esame di Stato.

R O M A N O . D'accordo. Trasformiamo allora l'emendamento nel seguente ordine del giorno:

« La 6<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

nell'approvare il disegno di legge numero 1034,

invita il Governo ad operare un riparto più equo in materia di indennità concesse alle commissioni di esami di Stato ».

S P I G A R O L I , *relatore*. Do anche io la mia adesione a tale ordine del giorno.

F E R R A R I - A G G R A D I , *ministro della pubblica istruzione*. E il Governo lo accoglie.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1, nel testo di cui è stata data lettura.

(È approvato).

Art. 2.

La presente legge ha effetto dall'anno scolastico 1968-1969.

(È approvato).

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede coi fondi iscritti al capitolo n. 1766 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1969 e corrispondenti capitoli degli esercizi futuri.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

*La seduta termina alle ore 10,10.*